

OLANDA: INGANNEVOLE LA PUBBLICITÀ SULLE CAUSE GENETICHE DELL'ADHD

La Commissione Olandese sui codici pubblicitari si pronuncia in merito all'ADHD: decisione della Commissione del Codice Pubblicitario nel caso "Nederland Comite voor der Rechten van de Mens" (querelante, domiciliato ad Amsterdam) contro "The Brain Foundation Netherlands" (querelato, domiciliato all'Aia) **(1)**.

Questa fondamentale ed importante decisione della Commissione del Codice Pubblicitario (The Advertisement Code Commission) in Olanda ha visto interessati la Commissione stessa contro la "Brain Foundation Netherlands" come imputata, e rappresenta un'utile precedente che evidenzia la determinazione di un governo nazionale in direzione della difesa del diritto dei cittadini ad una corretta informazione sui temi delicati quali quello del diritto alla salute dei propri figli.

L'istruttoria della causa.

Il querelante ha sollevato per iscritto in data 24/04/02 un esposto nei confronti di una campagna pubblicitaria del querelato. Il querelato ha risposto con una lettera in data 21/05/02. Il querelante ha replicato per iscritto il 19/06/02. Il querelato replicò ancora a sua volta il 01/07/02.

The Advertisement Code Commission (d'ora in avanti per praticità denominata "la Commissione") tenne un'udienza a proposito di questo esposto il 04/07/02. Per il querelante comparvero la signora H. Teuniss-Bruinsma e il signor E. van Ede, per il querelato comparvero il signor A. Ederveen e la signora Ir Ham van Nies. Il querelato confermò che nella pubblicità oggetto di contestazione l'ADHD (Disordine da Deficit dell'Attenzione e Iperattività) è presentata come una disfunzione cerebrale ereditata geneticamente.

Il querelato dichiarò inoltre che l'ADHD è una disfunzione cerebrale congenita, sebbene la causa dell'ADHD non sia ancora scientificamente provata.

Secondo l'accusa, così facendo – e veicolando detta pubblicità - il querelato ebbe a fornire un'errata ed ingannevole rappresentazione dei fatti. Questo è in conflitto con gli articoli (5), (7) e (15) del Codice Pubblicitario Olandese (NRC), in quanto per l'ADHD nessuna anomalia fisica o disfunzione è stata scoperta e riferita con totale certezza nella letteratura medico/scientifica, la causa/eziologia di tale disturbo del comportamento è ancora di fatto sconosciuta ed alcuna modalità di diagnosi è psichiatricamente validata ogni oltre ragionevole dubbio.

Il querelato dichiarò successivamente – come strategia di difesa - che questo testo pubblicitario non è un "messaggio" come inteso dal Dutch Advertisement Code, dal momento che il querelato è infatti un'organizzazione senza fini di lucro che stimola la ricerca scientifica e fornisce informazioni, ma non persegue attività commerciale, e le persone che la sostengono non ricevono nulla in cambio, proprio come il Chadd, il Nami ed ogni altra esistente fondazione per "disturbi mentali" nel mondo. Il querelato ha presentato cinque articoli a propria difesa, dichiarando che non vi è presente alcun conflitto con il Dutch Advertisement Code.

Entrambe le parti in causa hanno quindi richiamato ed approfondito le proprie dichiarazioni.

Il giudizio della Commissione e la sentenza.

In primo luogo, poiché il querelante cerca di raccogliere fondi grazie a questa pubblicità, esiste a tutti gli effetti qualcosa "chiesto in cambio" a seguito della diffusione del messaggio, e cioè una precisa richiesta di sostegno finanziario: quindi

non è semplice "informazione", ma si tratta di una pubblicità come menzionato dall'articolo (1) del Dutch Advertisement Code.

In secondo luogo, il querelato dichiara che l'ADHD è una disfunzione cerebrale congenita e può avvalersi su risultati della ricerca scientifica ed articoli scientifici riguardanti le cause dell'ADHD. Tuttavia le informazioni presentate dal querelato non forniscono sufficienti prove per provare che l'ADHD è una "disfunzione cerebrale congenita", né la documentazione prodotta attesta inequivocabilità ed univocità di opinioni scientifiche circa questo disturbo.

Considerate queste circostanze, il querelato non è stato sufficientemente cauto, ed il testo nella pubblicità è quindi dichiarato ingannevole.

Sulla base di quanto esposto, la Commissione trova la pubblicità in discussione in conflitto con l'articolo (7) del Dutch Advertisement Code, ed ha chiesto al querelato di interrompere questo tipo di pubblicità.

(1) La "Brain Foundation" è una fondazione che raccoglie fondi per investimenti nella ricerca della cause delle malattie mentali. La Brain Foundation è stata fondata dal prof. J.M. Van Ree, promotore del progetto per la distribuzione di eroina gratuita per le persone tossico-dipendenti. La Brain Foundation ha ricevuto sostegno finanziario da due grandi case farmaceutiche, Glaxo Wellcome e Janssen Cilag. Nella loro lista di consiglieri sono inclusi – oltre a specialisti della salute mentale - anche personaggi del mondo dell'industria, come rappresentanti di AKZO (grande industria chimica Olandese), personaggi dei media, ex membri del parlamento, banchieri ed il presidente della più grande compagnia di assicurazioni del ramo salute in Olanda.

"Questa sentenza – ha dichiarato Luca Poma, Portavoce nazionale della Campagna di farmacovigilanza "GiùleManidaiBambini (vedi www.giulemanidaibambini.org) - è di drammatica attualità ora anche in Italia, mentre prosegue la strategia di ipermedicalizzazione che porterà all'apertura dei centri regionali per la somministrazione di psicofarmaci ai bambini: certamente analoghe campagne media verranno promosse – da fondazioni private ma perché no dallo stesso Ministero per la Salute – al fine di cercare di convincere le famiglie a sottoporre i propri figli a questo genere di "terapie". Vere e proprie campagne di disinformazione, possibili grazie agli ingenti fondi per le pubbliche relazioni a disposizione dei produttori, iniziative mediatiche vendute come utili per l'educazione sanitaria della popolazione ed invece in grado di generare gravi equivoci sull'opportunità di queste "cure" e sui reali rapporti rischio/beneficio di questi psicofarmaci per l'infanzia"

Fonte: *GiùleManidaiBambini*, copyright © 2006 Comitato *GiùleManidaiBambini*